

TAR Sicilia, Sezione I Palermo - Sentenza 20/06/2005 n. 1016
legge 109/94 Articoli 21, 37bis - Codici 21.1, 37/bis.1

Le disposizioni normative dettate dall'art. 37bis e s.s. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non prevedono alcun procedimento di gara per l'individuazione del soggetto che assume la veste del "promotore" nel procedimento ivi previsto. Ciò considerato, si può ritenere ammissibile che, attraverso una sostanziale autolimitazione dei propri poteri, l'amministrazione ritenga di dover bandire una gara per l'individuazione del soggetto "promotore" dell'opera che intende realizzare. Ma, anche in considerazione della natura dell'operazione in cui tale procedimento si viene ad inserire, volto ad acquisire "proposte" soggette anche a poter essere integrate, rimodulate ed adeguate alle esigenze rappresentate dall'amministrazione, risulta poco ragionevole imporre, a pena di esclusione, particolari adempimenti formali che vadano oltre le ragionevoli esigenze di garantire la par condicio dei concorrenti. In particolare, è evidente che risulta poco congruente richiedere, quale elemento indefettibile per la regolarità dell'offerta, la traduzione in italiano di tutti gli atti presentati, considerato che la sua eventuale mancanza non può costituire ostacolo all'esame della proposta da parte della commissione, che potrebbe comunque richiedere l'integrazione della documentazione depositata, attraverso l'allegazione della traduzione mancante, ovvero provvedere autonomamente a tale traduzione. Inoltre, una volta garantita l'integrità del plico generale, contenente le varie buste, non risulta chiaro il motivo per il quale viene richiesta anche la sigillatura delle buste in esso contenute e, comunque, perché non vengono ammesse forme di chiusura, che ne garantiscano comunque l'impossibilità di manomissione, diverse dalla chiusura con ceralacca.